

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

Comitato di Controllo

Comune di CAMPOGALLIANO
Provincia di MODENA

05 DIC. 1991

SEZIONE DI MODENA

Prog. 147 Trasmessa al CO. RE. CO.

Cod. Ente: il Prot.: 5798

Cod. Materia: /

OGGETTO :

ATTO CONSILIARE N. 68/1991 "STATUTO COMUNALE: ADOZIONE" -
CHIARIMENTI, MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI A SEGUITO
ORDINANZA DEL CO. RE. CO.

Adunanza Straordinaria, Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione
in data 22 NOVEMBRE 1991 ore 20,30.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita
sala del Municipio, oggi 22 NOVEMBRE 1991 alle Ore
20,30 in adunanza Straordinaria di PRIMA convocazione previo
invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di
cui all'Art. 125 della Legge n. 148 del 1915.

Fatto l'appello nominale risultano :

	P	A		P	A
SITTA DANIELE	*		TASSI ALBERTO	*	
BARONI GIORGIO	*		RINALDI VANNA	*	
BONACCINI STEFANO	*		DELLA SANTUNIONE SILVANO	*	
GATTI FRANCO	*		BORRIELLO MARIA	*	
CAVALIERI DENIS	*		VEZZANI REMO	*	
MORSELLI FRANCO	*				
BURLANDO CLAUDIO	*				
FREGNI LUCIO	*				
REGGIANI PAOLA	*				
MASONI EDOARDO	*				
RUOZZI ANNA	*				
BOLELLI LORENZA		*			
VERASANI GIANLUCA	*				
DOTTI EMIDIO	*				
CAMELLINI LUIGI	*				
TOTALI	Presenti: 17		Assenti: 3		

Partecipa il Segretario del Comune Sig. ROCCHI VIENNA MARCELLA.

Il Sig. SITTA DANIELE, nella sua qualita' di Sindaco,
assume la presidenza della presente adunanza e,
riconosciutane la legalita', dichiara aperta la seduta
designando a scrutatori i tre Consiglieri, sigg. :

MORSELLI - VEZZANI - CAMELLINI

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi
degli Art. 125 e 127 della legge suddetta, porta la
trattazione dell'oggetto qui in margine indicato e nella
sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative coi
documenti necessari.

OGGETTO :

ATTO CONSILIARE N. 68/1991 "STATUTO COMUNALE: ADOZIONE" -
CHIARIMENTI, MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI A SEGUITO
ORDINANZA DEL CO. RE. CO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il proprio atto n. 68 del 12.6.1991, col quale si approvava lo Statuto comunale;

- Vista la decisione del CO. RE. CO di Modena n. 6134 in data 22.7.1991 con la quale si invita l'Amministrazione comunale a fornire chiarimenti su alcuni punti dello Statuto per l'ulteriore esame della deliberazione;

- Sentita la relazione del Sindaco sulla opportunita' di fornire i chiarimenti richiesti;

- Sentiti gli interventi dei consiglieri;

- Visti i pareri favorevoli del Segretario comunale per la regolarita' tecnica e per la legittimita', rilasciati ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990 e agli atti del Comune;

- Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano - Presenti n. 17

D E L I B E R A

- per un piu' approfondito esame dell'atto consiliare n. 68/1991 relativo all'adozione dello Statuto comunale, si forniscono puntualmente i seguenti chiarimenti, che consistono anche in alcune modificazioni e integrazioni al testo originario dello Statuto:

- 1) Art. 23 - 2° comma - lettera e): viene cosi' riformulato:
"Nomina le Commissioni di concorso, di appalto o per la gestione dei servizi secondo le modalita' stabilite dai regolamenti;
- 2) Art. 23 - 2° comma - lettera g): viene cancellato;
- 3) Art. 26 - lettera f): viene cosi' riformulato: "ha facolta' di delega nei limiti delle vigenti disposizioni;
- 4) Art. 26 - lettera s): si ritiene di mantenere al Sindaco la stipula dei contratti in conformita' alla decisione n. 1620/1991 espressa dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 10.7.1991;

- 5) Art. 26 - lettera z): viene annullato;
- 6) Art. 28 - lettera e) si ritiene opportuno lasciare tale potere di delega in capo al Sindaco ritenendolo uno strumento di flessibilita' organizzativa, riformulando il comma nel seguente modo: "Ha potere di delega delle sue competenze e attribuzioni ad uno o piu' assessori, nei limiti delle vigenti disposizioni";
- 7) Art. 29 - 3^o comma: per i chiarimenti forniti ai punti 3 e 6 si ritiene di non dover annullare detto comma;
- 8) Art. 32 - 5^o comma - lettera i: si tratta di mero errore di battitura e pertanto deve leggersi "ha potere disciplinare";
- 9) Art. 33 - 3^o comma: viene integrato come segue:
"Il vice-segretario, limitatamente all'attivita' di coadiutore del Segretario comunale, ha funzioni che investono la generalita' della struttura comunale. Infatti, l'art. 52 della legge 142/90 individua nel Vice-segretario la figura professionale che letteralmente:
- svolge le funzioni vicarie del Segretario;
- coadiuva il Segretario;
- sostituisce il Segretario nei casi di vacanza, assenza e impedimento.
In tutti gli ordinamenti, il vicario normalmente e' una figura professionale che lavora a stretto contatto con il superiore, seguendone l'attivita' e coadiuvandolo continuamente nell'esercizio delle funzioni proprie, secondo le sue direttive.
Solamente questo tipo di rapporto consente il permanere, nella figura vicaria, di quella professionalita' e di quella autorevolezza che, all'occorrenza, garantiscono una concreta, reale e non fittizia sostituzione del superiore nei casi di vacanza, assenza ed impedimento.
In quest'ottica e nel quadro dell'autonomia organizzativa del comune, l'art. 33 dello Statuto individua nel Vice-segretario una figura professionale di vicario che, anche sulla base del vigente contratto di lavoro, e' a capo di uno specifico settore e, in quanto vicario, collabora con il Segretario e lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni proprie sulla base delle direttive generali e speciali ricevute.
Il 4^o comma dell'articolo prevede che al vice-segretario, preposto alla direzione di un settore, possano essere affidate anche funzioni di direzione di area: questo compatibilmente con l'assolvimento delle funzioni proprie, in quanto ad esempio il succedersi frequente di compiti istituzionali di sostituzione del Segretario potrebbero impedire materialmente lo svolgimento di tutte le funzioni.
- 10) Art. 39 - 1^o comma: viene cosi' riformulato "Il capo

settore ha piena autonomia sulla gestione delle risorse finanziarie assegnate con atti formali adottati dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale;

- 11) Art. 45 - 3^o comma: il riferimento a società deve intendersi a società per azioni a prevalente capitale locale;
- 12) Art. 47: nulla è detto della figura del direttore in quanto la relativa competenza, già prefigurata nell'art. 23 della legge 142/90 (responsabilità gestionale) sarà più analiticamente prevista e precisata in sede di Statuto dell'azienda date le differenti caratteristiche che può assumere ciascuna azienda;
- 13) Art. 48 - 3^o comma, viene così riformulato: "Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto mediante contratto a tempo determinato di diritto privato, ai sensi art. 51, commi 5, 6 e 7 della Legge n. 142/1990;
- 14) Art. 49 - 2^o comma: l'art. 23, 5^o comma, per quanto concerne l'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni, non distingue se la disciplina debba avvenire per Statuto o Regolamento; pertanto si ritiene di ribadire la formulazione dell'art. 49, 2^o comma;
- 15) Art. 50: l'articolo viene riformulato come segue:
1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti del suddetto organo da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio medesimo;
- 16) Art. 53: viene così riformulato "Negli Statuti delle Società per azioni a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune";
- 17) Art. 59 - 1^o comma: vengono sostituite le parole "con altri enti locali e loro enti strumentali" con le parole "con altri Comuni e Province";
- 18) Art. 64: i commi 2 e 3 vengono così riformulati:
2 - La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione dal Sindaco o dall'assessore delegato;
3 - Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguata forma di pubblicità dell'istanza;

Art. 65: i commi 2 e 3 vengono così riformulati:
2 - Il regolamento di cui al terzo comma del precedente

art. 64, determina le modalita' della petizione, le forme di pubblicita' e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone i modi di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

- 3 - La petizione e' esaminata dall'organo competente entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione.

Art. 66: i commi 1 e 2 vengono cosi' riformulati:

- 1- Almeno 150 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi, indicando altresì n. 3 delegati referenti dell'amministrazione. Il sindaco le trasmette entro il termine di 30 giorni dalla presentazione all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
- 2- Il giudizio sulla proposta e' comunque reso dall'organo competente entro 60 giorni dalla ricezione.

- 19) Art. 69 - 4^o comma: si ritiene opportuno, a risposta dei chiarimenti richiesti, di riformulare come segue l'art. 69:

""

ART. 69

REFERENDUM

- 1) Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale al fine di sollecitare manifestazioni di volonta' che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
- 2) Non possono essere oggetto di referendum:
 - a) provvedimenti in materia di tributi, di tariffe e di bilancio;
 - b) deliberazioni o questioni direttamente concernenti persone e la designazione o nomina di rappresentanze;
 - c) attivita' amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - d) materie che sono gia' state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio..
- 3) Soggetti promotori del referendum, indetto dal Sindaco, possono essere:
 - a) il 20% del corpo elettorale;
 - b) i due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
- 4) Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco. Quando la richiesta concerne opere e

infrastrutture pubbliche, e' facolta' del consiglio comunale integrare il quesito con una o piu' domande alternative.

- 5) Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali.
Il quesito soggetto a referendum e' approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
- 6) Sull'ammissibilita' del quesito del referendum, decide una commissione tecnica.
- 7) Il regolamento disciplina le modalita' di presentazione della richiesta, la composizione della commissione di cui al comma precedente, la raccolta delle firme e la loro verifica, nonche' ogni altra modalita' concernente l'indizione e lo svolgimento del referendum.
- 8) Il referendum non ha luogo se il Consiglio delibera l'accoglimento del quesito proposto per la consultazione referendaria.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Comitato di Controllo
Sezione di Modena

PROT. N. 10286.....

IL COMITATO DI CONTROLLO

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Campogalliano n° 58 in data 12/6/1991, pervenuta il giorno 10/7/1991 ed avente per oggetto: "Statuto comunale-Adozione";

Premesso che con propria ordinanza n° 6136 in data 22/7/1991 questo Comitato chiedeva al Comune di Campogalliano chiarimenti su n° 19 punti dello Statuto, ordinanza il cui contenuto si intende di seguito integralmente riportato e trascritto;

- che i chiarimenti richiesti sono stati forniti con deliberazione consiliare n° 147 in data 22/11/1991, pervenuta il giorno 5/12/1991 con la quale veniva preso atto dei rilievi sullo Statuto di Campogalliano formulati dal CO.RE.CO. con l'ordinanza sopracitata, apportando alcune modifiche e/o integrazioni allo Statuto medesimo, ovvero formando delucidazioni, chiarimenti e controdeduzioni che di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte;

Considerato che le argomentazioni addotte e le modifiche e/o integrazioni alle norme statutarie, apportate con l'atto consiliare precitato n° 147 del 22/11/1991, vengono ritenute esaustive e legittime, ad eccezione di quelle riguardanti il seguente articolo:

- Art. 26 - lettera S): Con la deliberazione in esame l'Amministrazione comunale ripropone il testo originario dell'articolo che, alla lettera S), demanda alla competenza del Sindaco la stipulazione dei contratti. A supporto di tale riconferma del disposto statutario si fa rinvio al parere del Consiglio di Stato n° 1620/91. Non sembra, però, che il suddetto parere sia pertinente nè di utilità, ai fini del necessario supporto logico - giuridico di questa scelta. Dalla lettura di questo, infatti, si ricava esclusivamente che, nel caso in cui il Segretario comunale svolga funzioni di Ufficiale rogante, non potendo lo stesso fungere anche da rappresentante dell'Ente, gli eventuali problemi che dovessero sorgere in tale ipotesi, "saranno risolti di volta in volta nel rispetto dei principi generali" (così c.d.s. 1620/91, ult. cpv.). Tali principi generali, in materia di stipula dei contratti, sono desumibili dalla legge 142/1990 che, all'art. 51, 2° e 3° comma, riserva tale competenza all'apparato burocratico (dirigenti o apicali in caso di Ente che non preveda la dirigenza come massima struttura amministrativa, ai sensi dello art. 51 - 3° comma) e non certo a quello politico (organi elettivi) cui spettano, invece, poteri di indirizzo e controllo (art. 51 - 2° comma). Pertanto, si ritiene che solo una lettura distorta e certamente non aderente a tali principi, può aver condotto l'amministrazione di Campogalliano ad interpretare in tal senso il succitato parere.

Tutto ciò premesso, si considera l'art. 26 - lettera S)- dello Statuto, in palese contrasto con i suddetti principi generali e si annulla per violazione della legge 142/1990, all'art. 51, 3° comma;

Ritenuto, in relazione a quanto precede, che la deliberazione in esame debba essere annullata, limitatamente alla parte che dispone l'approvazione dell'articolo dello Statuto comunale sopra evidenziato;

Vista la legge 9/11/1990, n° 336;

Vista la legge regionale 27/2/1974, n° 9;

Vista la legge 8/6/1990, n° 142;

D E C I D E

di annullare le deliberazioni n° 68 del 12/6/1991 e n° 147 del 28/11/1991 del Consiglio comunale di Campogalliano, limitatamente alla parte del dispositivo riguardante l'approvazione del seguente articolo dello Statuto:
- Art. 26 - lettera S): annullata.

Modena, 11/12/1991

RL/lr

IL PRESIDENTE

f.to Russo

IL SEGRETARIO

f.to Puglisi


P.C.C.

IL SEGRETARIO



Letto, approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
BARONI GIORGIO



IL PRESIDENTE
SITTA DANIELE

IL SEGRETARIO
ROCCHI VIENNA MARCELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione verra' pubblicata all'Albo Pretorio dal 25/11/91 al 09/12/91 ai sensi e per gli effetti dell' Art. 47 della legge 8 Giugno 1990, Nr. 142.

CAMPOGALLIANO LI' 25/11/91

IL SEGRETARIO
MAGNANI PIERGIORGIO



Regione EMILIA ROMAGNA

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - Sezione di MODENA

Prot. Nr. 10296

Controllata senza rilievi nella seduta del 11 DIC. 1991

*li unito stante alle poste del disponente repue aduate
L'approvazione del repunto sottovo dello Statuto:
- art. 26 - lettera S): annullata.*

IL PRESIDENTE

f.to Russo

p. c. c. IL SEGRETARIO

f.to H. Cecchi

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva per decorso di termini, ai sensi dell' Art. 46, primo comma, della legge 8 Giugno 1990, Nr. 142.

Addi' 11 DIC. 1991.....

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI RIPUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione, munita degli estremi del Comitato Regionale di Controllo Prot.: del e' stata ripubblicata all' Albo Pretorio per giorni consecutivi dal al a termini di legge e contro di essa sono state prodotte opposizioni.

CAMPOGALLIANO LI'

IL SEGRETARIO